

Giunta Regionale della Campania



Il Presidente

ORDINANZA n. 76 del 3 ottobre 2020

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. **-Adeguamento protocollo di sicurezza *Wedding e cerimonie*, per lo svolgimento di ricevimenti- Parziale modifica Ordinanza n.75 del 29 settembre 2020. Proroga ulteriori Ordinanze regionali vigenti**

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione CAMPANIA;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35, a mente del cui art.1 “ *1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, ((pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020,)) e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus*”;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 e, in particolare, l'art.1 a mente del quale “ *(omissis) 16. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.112 del 2 maggio 2020, e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n.19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure*

Giunta Regionale della Campania



Il Presidente

derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2” e l’art. 3 (Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale), secondo il cui disposto “ 1. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle attualmente vigenti, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale”;

VISTO l’art.2 (Sanzioni e controlli) del citato decreto-legge n.33 del 2020 convertito dalla legge 14 luglio 2020, n.74, a mente del quale “1. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. 2. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. 2 bis. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni previste dal presente decreto accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.3. Salvo che il fatto costituisca reato punibile ai sensi dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 6, è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265”;

VISTO il DPCM 26 aprile 2020 e, in particolare, l’art.2, comma 11, a mente del quale “Per garantire lo svolgimento delle attività produttive in condizioni di sicurezza, le Regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del

Giunta Regionale della Campania



Il Presidente

Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. Nei casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario, individuato secondo i principi per il monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 e secondo i criteri stabiliti dal Ministro della salute entro cinque giorni dalla data del 27 aprile 2020, il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro della Salute, ai fini dell'immediato esercizio dei poteri di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall'aggravamento";

VISTO il Decreto del Ministro della Salute 30 aprile 2020, recante i *Criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, richiamato dalla menzionata disposizione di cui all'art.1, comma 16 del decreto legge n.33 del 2020, ove si dispone che “Una classificazione di rischio moderato/alto/molto alto porterà ad una rivalutazione e validazione congiunta con la Regione/P.A. interessata che porterà a integrare le informazioni da considerare con eventuali ulteriori valutazioni svolte dalla stessa sulla base di indicatori di processo e risultato calcolati per i propri servizi. Qualora si confermi un rischio alto/molto alto, ovvero un rischio moderato ma non gestibile con le misure di contenimento in atto, si procederà ad una rivalutazione delle stesse di concerto con la Regione/P.A. interessata, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 11 del DPCM 26/4/2020. Se non sarà possibile una valutazione secondo le modalità descritte, questa costituirà di per sé una valutazione di rischio elevata, in quanto descrittiva di una situazione non valutabile e di conseguenza potenzialmente non controllata e non gestibile. Una classificazione aggiornata del rischio per ciascuna Regione/P.A. deve avvenire almeno settimanalmente. Il Ministero della Salute, tramite apposita cabina di regia, che coinvolgerà le Regioni/PP.AA. e l'Istituto Superiore di Sanità, raccoglie le informazioni necessarie per la classificazione del rischio e realizza una classificazione settimanale del livello di rischio di una trasmissione non controllata e non gestibile di SARS-CoV-2 nelle Regioni/PP.AA.(omissis)”;*

VISTI il DPCM 11 giugno 2020 e il DPCM 14 luglio 2020;

VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 ed è stato disposto che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 176;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 1 agosto 2020;

VISTO il DPCM 7 agosto 2020 ;

VISTE le Ordinanze del Ministro della Salute 12 agosto 2020 e 21 settembre 2020;

Giunta Regionale della Campania



Il Presidente

VISTO

il DPCM 7 settembre 2020, recante *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*, pubblicato in pari data, con il quale le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020 sono state prorogate sino al 7 ottobre 2020, salvo quanto previsto dal comma 4, sono state altresì confermate, sino al 7 ottobre 2020, le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della salute 12 agosto 2020 e 16 agosto 2020, salve le specifiche modifiche ed integrazioni apportate dallo stesso DPCM e sono stati approvati il nuovo allegato 15 (*Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico*) in sostituzione dell'allegato 15 di cui al DPCM 7 agosto 2020, il nuovo allegato 16 (*Linee guida per il trasporto scolastico dedicato*), il nuovo allegato 20 (*Spostamenti da e per l'estero*) nonché l'allegato 21 (*Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di Sars-Cov-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia*) e l'allegato 22 (*Protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di covid-19 nelle aule universitarie*);

VISTA l'Ordinanza regionale n. 72 del 24 settembre 2020;

VISTA l'Ordinanza regionale n. 73 del 25 settembre 2020, con la quale è stato, tra l'altro, stabilito che “ *E' consentita la partecipazione del pubblico alle partite di calcio professionistico di serie A in programma sul territorio campano nei giorni 27 settembre 2020 e 30 settembre 2020 entro il limite massimo di n. 1000 spettatori, a condizione del pieno rispetto – da parte delle società, dei gestori e degli utenti- delle seguenti disposizioni, dettate dall'art.1, comma 6, lett. e) del DPCM 7 agosto: - la presenza di pubblico è consentita esclusivamente nei settori degli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, per l'intera durata dell'evento, nel rispetto del distanziamento interpersonale, sia frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro, ad eccezione delle persone che, in base alla disciplina vigente, non sono soggette a distanziamento interpersonale. Dette persone potranno sedere accanto, salvo l'obbligo di mantenere il distanziamento di almeno un metro dagli altri spettatori; - obbligo di misurazione della temperatura all'accesso e divieto di ingresso ove la temperatura sia superiore a 37,5 °C; - obbligo di utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie, anche all'aperto; nonché delle seguenti ulteriori prescrizioni: - obbligo di assicurare la presenza di dispenser di gel e/o soluzioni igienizzanti, subordinando l'accesso alla previa igienizzazione delle mani; - divieto di assistere all'evento da postazioni in piedi; - vendita di biglietti esclusivamente on-line e/o in prevendita per evitare code e assembramenti alle biglietterie che dovranno essere chiuse al momento dell'evento; Giunta Regionale della Campania Il Presidente - registrazione, nel rispetto della normativa sulla privacy, dei dati relativi agli acquirenti e conservazione per almeno 14 gg. degli elenchi nominativi di coloro che hanno acquistato i biglietti, rendendoli pagina disponibili, su richiesta, alle strutture sanitarie in caso di necessità di svolgere attività di contact-tracing; - pianificazione di un numero congruo di varchi per l'accesso del pubblico così da evitare assembramenti nel momento del controllo temperatura e biglietti; - divieto di introdurre all'interno del palazzetto striscioni, bandiere o altro materiale; - divieto di contatto fra giocatori e spettatori alla fine della partita; - scaglionamento a gruppi degli spettatori nella fase di deflusso al termine* ”

Giunta Regionale della Campania



Il Presidente

della manifestazione tramite un programma definito, diffuso dallo speaker e coordinato dal personale di vigilanza accuratamente formato; - presenza di un servizio di steward con il compito di assistere il pubblico e controllare il rispetto delle misure comportamentali; - non è consentita l'attività di bar, bouvette, distributori automatici”;

VISTA l'Ordinanza regionale n.75 del 29 settembre 2020, con la quale, per le motivazioni ivi espresse, è stato stabilito, tra l'altro, che:

“Con decorrenza immediata e fino al 7 ottobre 2020, salve ulteriori modifiche in conseguenza dell'andamento della situazione epidemiologica quotidianamente rilevata:

- 1.4 l'esercizio e la fruizione delle attività connesse a Cinema, Teatri e Spettacoli dal vivo, Ristorazione e Bar, Wedding e Cerimonie, è subordinato alla stretta osservanza delle misure di cui ai Protocolli allegati sub 1, 2, e 3 allegati al presente provvedimento, che vengono approvati in sostituzione dei Protocolli da ultimo confermati con Ordinanza n.72 del 24 settembre 2020; (omissis)..1.4. resta sospesa l'attività di sagre e fiere e, in generale, ogni attività o evento il cui svolgimento o fruizione non si svolga in forma statica e con postazioni fisse. (omissis); 2. con decorrenza dal 1 ottobre, lo svolgimento di feste e di ricevimenti è consentito esclusivamente nel rispetto del limite massimo di n.20 partecipanti per ciascun evento e nell'osservanza delle ulteriori misure di cui ai Protocolli di cui al punto 1.1. (omissis)”;*

VISTO l'atto n.34 del 29 settembre 2020, pubblicato sul BURC in pari data, con il quale le disposizioni di cui all'Ordinanza n.75 cit. sono chiarite ed integrate nei termini seguenti:

“1. La disposizione di cui al punto 2 ("Con decorrenza dal 1 ottobre 2020, lo svolgimento di feste e di ricevimenti è consentito esclusivamente nel limite massimo di n.20 partecipanti per ciascun evento e nell'osservanza delle ulteriori misure di cui ai Protocolli di cui al punto 1.1") si applica a feste e ricevimenti svolti tanto in locali pubblici o aperti al pubblico quanto in luoghi privati.

2. Le norme precauzionali di cui ai Protocolli di settore richiamati al punto 1.1. della medesima ordinanza dovranno essere comunque osservate.

3. Con esclusivo riferimento alle feste e ricevimenti già organizzati ed in programma fino al 4 ottobre 2020, fermo restando l'obbligo di osservanza delle misure precauzionali sopra citate, l'indicato limite numerico non opera ove l'evento si svolga in forma statica (con soli posti a sedere preassegnati), con esclusione di buffet, e la composizione dei singoli tavoli preveda la partecipazione di soli congiunti.

4. Si chiarisce, altresì, che il limite massimo di n.20 partecipanti è riferito allo svolgimento di singole feste o ricevimenti, e non costituisce limitazione ai "coperti" destinati all'utenza ordinaria, rispetto ai quali non si pone l'esigenza di evitare gli assembramenti e la multipla interazione personale tipica degli eventi celebrativi con partecipazione di invitati.

5. Lo svolgimento di congressi, tipicamente in forma statica, non rientra nelle previsioni di sospensione di cui al punto 1.4”;

VISTA la nota, acquisita al prot. 27395/UDCP/GAB/CG del 30 settembre 2020, con la quale la società Benevento Calcio ha chiesto che il regime già adottato con Ordinanza n.73 del 25 settembre 2020 venga confermato con riferimento alla partita Benevento vs Bologna in programma domenica 4 ottobre 2020;

Giunta Regionale della Campania



Il Presidente

CONSIDERATO

-che, in apposita riunione convocata in data 2 ottobre 2020 presso la Presidenza della Regione Campania con componenti dell'Unità di crisi regionale e diversi rappresentanti di Federalberghi, Confcommercio, Aicast, Federmatrimoni e altri enti esponenti di operatori ed addetti alle attività di ristorazione e ricevimenti, è stato preso atto che, in conseguenza delle disposizioni restrittive di cui alla citata ordinanza n.75 del 29 settembre 2020 in tema di ricevimenti, la realizzazione di diversi eventi, per lo più nuziali, già programmati presso strutture ricettive nel territorio campano, è stata spostata fuori regione, ove non vigono analoghe limitazioni allo svolgimento di eventi, in strutture site in aree limitrofe al territorio campano;

-che, nella medesima riunione, i rappresentanti delle categorie interessate si sono unanimemente dichiarati disponibili alla adozione di ulteriori misure di precauzione e sicurezza nonché ad assumere direttamente la responsabilità della osservanza delle prescrizioni che saranno imposte a fini di maggior tutela sanitaria, nella prospettiva del superamento del limite del numero di partecipanti ai ricevimenti attualmente previsto dall'Ordinanza n.75 cit.;

- che nella stessa riunione, oltre che in plurime missive pervenute in relazione alle menzionate disposizioni dell'Ordinanza n.75/2020, è stata segnalata la gravissima crisi per gli addetti della filiera dei ricevimenti che sarebbe connessa all'attuazione delle disposizioni di cui al menzionato art.2 dell'Ordinanza n.75/2020, ed espressa la disponibilità di tante coppie che hanno programmato per il corrente mese di ottobre le proprie nozze, alla adozione ed osservanza di ogni ulteriore accorgimento e cautela pur di non dover ulteriormente rinviare lo svolgimento dei ricevimenti di nozze;

-che, sulla base di quanto emerso nella riunione citata e preso atto che le limitazioni ad oggi previste con riferimento al territorio regionale, in assenza di analoghe disposizioni in regioni contermini, non appaiono suscettibili di svolgere la funzione di prevenzione sanitaria auspicata, ingenerandosi una mobilità dell'utenza verso località limitrofe, che vanifica la finalità perseguita di contenimento delle occasioni di contatto, peraltro con ulteriori rischi di diffusione dei contagi di per sé connessa alla mobilità interregionale conseguente, è stato convenuto e dato mandato all'Unità di crisi regionale di adeguare il Protocollo di settore, quale approvato in allegato all'Ordinanza n.75 cit., al fine della adozione di misure ulteriormente rigorose, in presenza delle quali può essere consentito lo svolgimento dei ricevimenti anche oltre il limite numerico previsto dalla menzionata Ordinanza, purché gli spazi a disposizione siano adeguati a consentire il prescritto distanziamento dei partecipanti;

VISTO

il nuovo Protocollo relativo alle attività di Wedding e cerimonie, elaborato dall'Unità di crisi in coerenza con le determinazioni concordemente assunte nella citata riunione del 2 ottobre 2020, che prevede tra l'altro, quali misure finalizzate ad avanzare la soglia di tutela dei partecipanti ai ricevimenti e a contenere il rischio di contagi, in aggiunta alle misure già previste:

- la nomina, da parte del gestore della struttura sede del ricevimento ovvero della società di catering:
 - a) di un responsabile, chiamato a rispondere personalmente della attuazione di tutte le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio di contagi nelle cucine e in tutte le fasi di preparazione e somministrazione dei cibi, nonché nelle attività dei camerieri e del personale di sala;

dey

Giunta Regionale della Campania



Il Presidente

- b) di un responsabile, chiamato a rispondere personalmente della osservanza delle norme di distanziamento interpersonale e delle altre norme di sicurezza da parte dei partecipanti al ricevimento;
- il divieto di ricevimenti a buffet e di cd. “ mezzo buffet” o “a braccio”;
- l’obbligo di posti seduti preassegnati;
- il limite di 6 commensali per tavolo, con eccezione per i soli tavoli cui siedano tutti soggetti conviventi;
- l’obbligo di indossare la mascherina sempre, eccetto quando ci si trovi seduti al proprio tavolo;
- il divieto di balli e di ogni forma di assembramenti tra i partecipanti;

VISTO

- il Report definitivo di *Monitoraggio Fase 2- Report settimanale Report 19/Report completo. Dati relativi alla settimana 14-20 settembre 2020 (aggiornati al 22 settembre 2020)*, elaborato dal Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Cabina di Regia, ai sensi del citato DM Salute 30 aprile 2020 attesta, per la Regione Campania, un valore di Rt pari ad 1,1;

RAVVISATO

- che, sulla scorta di quanto sopra rilevato e in applicazione dei principi di proporzionalità ed adeguatezza, risulta doverosa l’adozione di ogni misura finalizzata a perseguire le finalità di prevenzione del rischio sanitario sottese alle menzionate disposizioni di cui all’art.2 dell’Ordinanza n.75 cit. con modalità alternative alla previsione del limite numerico introdotto dal citato provvedimento, atte a conformare lo svolgimento dei ricevimenti a norme di sicurezza adeguate all’attuale contesto epidemiologico, che fa registrare da alcuni giorni costanti aumenti dei casi di contagio su tutto il territorio nazionale nonché, e in particolare, sul territorio regionale;
- che, con riferimento alla partita di calcio di serie A in programma nel prossimo fine settimana, nelle more delle competenti determinazioni del CTS, occorra confermare le disposizioni precauzionali di cui alla Ordinanza n.73/2020, sopra citata;
- che, nel contesto epidemiologico dato, occorra altresì prorogare le ulteriori misure adottate per la prevenzione e il contenimento dei contagi e a tutt’oggi vigenti, che verrebbero a scadenza il 4 ottobre p.v.;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “*Istituzione del servizio sanitario nazionale*” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “*il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*”, nonché “*nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale*”;

4/8/21

Giunta Regionale della Campania



Il Presidente

VISTO l'art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale “5. *In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali*”;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che “1. *In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali*”;

VISTA la legge n.689/1981 ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 16 del decreto-legge n.33 del 2020;

SENTITO il Coordinatore dell'Unità di Crisi;

ORDINA

1. Con decorrenza dal 5 ottobre 2020 e fino al 20 ottobre 2020, salva ogni ulteriore determinazione in conseguenza dei provvedimenti statali *adottandi* ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge n.19 del 2020, convertito in legge n.35 del 2020, e dell'andamento della situazione epidemiologica quotidianamente rilevata:
 - 1.1. Il Protocollo *Wedding e Cerimonie*, concernente le misure precauzionali obbligatorie per gli organizzatori e per i partecipanti a feste e ricevimenti è aggiornato secondo quanto previsto dal documento allegato 1 al presente provvedimento. Ricevimenti e feste potranno essere svolti anche oltre il limite numerico dei partecipanti previsto dall'Ordinanza n.75 del 29 settembre 2020, a condizione della puntuale osservanza delle prescrizioni del citato Protocollo;
 - 1.2. Agli organizzatori degli eventi/ricevimenti oggetto del protocollo di cui al punto 1.1 e ai gestori dei locali e strutture ricettive destinati allo svolgimento degli stessi è fatto obbligo di comunicare all'Unità di crisi regionale, all'indirizzo mail: ricevimenti.covid19@regione.campania.it, ogni sette giorni, il calendario degli eventi in programma nella settimana successiva, al fine di consentirne l'inoltro alle Forze dell'Ordine e al competente Dipartimento di prevenzione della ASL per i controlli di rispettiva competenza in ordine alla osservanza delle misure di prevenzione prescritte.

Allegato

Giunta Regionale della Campania



Il Presidente

- 1.3. È dato mandato all'Unità di crisi regionale ai fini del controllo e monitoraggio periodico, in raccordo con le organizzazioni ed enti esponenziali delle categorie coinvolte, dell'attuazione del protocollo di cui al punto 1.1. e della valutazione di eventuali criticità, sul piano epidemiologico, eventualmente connesse allo svolgimento di eventi e ricevimenti.
 - 1.4. Per quanto non previsto dal presente provvedimento, restano confermate le disposizioni di cui all'Ordinanza n.75 del 29 settembre 2020, pubblicata sul BURC in pari data.
 - 1.5. Ai fini della partecipazione del pubblico alla partita di campionato di serie A Benevento vs Bologna in programma a Benevento il giorno 4 ottobre 2020, restano confermate le disposizioni di cui all' Ordinanza n.73 del 25 settembre 2020, pubblicata sul BURC in pari data.
 - 1.6. Sono altresì prorogate tutte le disposizioni di cui all'Ordinanza n.72 del 24 settembre 2020 (*"Proroga ed aggiornamento delle disposizioni per lo svolgimento delle attività economiche, sociali e ricreative. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione del rischio di contagio"*), ivi compreso l'obbligo, su tutto il territorio regionale, di indossare la mascherina anche nei luoghi all'aperto, durante l'intero arco della giornata, a prescindere dalla distanza interpersonale, fatte salve le previsioni degli specifici protocolli di settore vigenti (ad esempio per le attività di ristorazione, bar, sport all'aperto), approvati o prorogati con le ordinanze vigenti o riportati in allegato al DPCM 7 settembre 2020; ed ivi comprese, altresì, le misure di sicurezza obbligatorie prescritte dalla menzionata ordinanza per i titolari di esercizi commerciali, culturali, ricreativi, o comunque aperti al pubblico.
2. Ai sensi di quanto disposto dall'art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. 2. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è computato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. Ai sensi di quanto disposto dall'art.4, comma 5 del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. Per le sanzioni di competenza dell'Amministrazione regionale all'irrogazione della sanzioni, principali e accessorie, provvede la Direzione Generale per le Entrate e Politiche Tributarie (DG 50.16) con il supporto dell'Avvocatura regionale.

Alleg

Giunta Regionale della Campania



Il Presidente

3. Ai sensi di quanto disposto dall'art.2, comma 2 bis del decreto legge n.33/2020, come convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni vigenti, accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge citato, sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.
4. La presente ordinanza è comunicata, ai sensi dell'art.1, comma 16, decreto-legge n.33/2020, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n.74, al Ministro della Salute e al Ministro dello Sport ed è notificata all'Unità di Crisi regionale, alle AA.SS.LL., alle Prefetture, all'ANCI Campania, alle Camere di Commercio ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, nonché sul BURC.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

DE LUCA


